

*Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale.*

## **Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif)**

### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 22 giugno 2005<sup>1</sup> sul traffico di rifiuti è modificata come segue:

*Art. 2 cpv. 1, 2 lett. b e c*

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) emana un'ordinanza comprendente un elenco dei rifiuti e un elenco dei metodi di smaltimento. A tal fine, tiene conto degli elenchi dei rifiuti e dei metodi di smaltimento dell'Unione europea<sup>2</sup> e della Convenzione di Basilea<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Nell'elenco dei rifiuti designa quali:

- b. *altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento*: i rifiuti il cui smaltimento rispettoso dell'ambiente richiede, a causa della loro composizione o delle loro proprietà fisico-chimiche o biologiche, un numero limitato di specifiche misure tecniche e un insieme di misure organizzative, anche per quanto riguarda il traffico in Svizzera.
- c. *altri rifiuti soggetti a controllo senza obbligo di modulo di accompagnamento*: i rifiuti il cui smaltimento rispettoso dell'ambiente richiede, a causa della loro composizione o delle loro proprietà fisico-chimiche o biologiche, un

**RU 2005 4199**

<sup>1</sup> **RS 614.610**

<sup>2</sup> Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 mag. 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1 lettera a) della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3); modificata da ultimo dalla decisione 2014/955/UE, GU L 370 del 30.12.2014, pag. 44.

<sup>3</sup> Nuovo testo conformemente al n. I dell'O dell'11 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU **2009 6259**).

numero limitato di specifiche misure tecnico-organizzative, anche per quanto riguarda il traffico in Svizzera.

*Art. 6 rubrica e cpv. 1      Obbligo di modulo di accompagnamento*

<sup>1</sup> Per la consegna di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento le aziende fornitrici devono utilizzare i moduli di accompagnamento secondo l'allegato 1 e compilarli con le indicazioni richieste.

*Art. 10 cpv. 4*

<sup>4</sup> L'autorità cantonale inserisce le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere a e b nella banca dati dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) (art. 41 cpv. 1).

*Art. 11 rubrica e cpv. 1 e 4    Controllo al momento della ricezione di rifiuti con obbligo di modulo di accompagnamento*

<sup>1</sup> A ogni ricezione di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento, prima di apporre la loro firma sui moduli di accompagnamento a conferma dell'avvenuta ricezione di tali rifiuti, le imprese di smaltimento verificano se:

- a. sono autorizzate a ricevere i rifiuti;
- b. i rifiuti corrispondono alle indicazioni riportate sui moduli di accompagnamento.

<sup>4</sup> Se constata che non è autorizzata a ricevere i rifiuti speciali e gli altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento o che i rifiuti non corrispondono alle indicazioni riportate sui moduli di accompagnamento, l'impresa di smaltimento rispedisce i rifiuti all'azienda fornitrice o, d'intesa con tale azienda, si occupa della loro consegna a un terzo autorizzato. In caso di pericolo per l'ambiente, informa l'autorità cantonale.

*Art. 12 cpv. 1, frase introduttiva, cpv.2 frase introduttiva, e cpv. 3*

<sup>1</sup> Le imprese di smaltimento che ricevono rifiuti speciali o altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento per i quali è richiesta un'autorizzazione devono notificare all'UFAM e all'autorità cantonale ogni ricezione di rifiuti muniti di moduli di accompagnamento o per i quali l'azienda fornitrice deve conservare un documento giustificativo, fornendo le seguenti indicazioni:

<sup>2</sup> Le imprese di smaltimento che ricevono altri rifiuti soggetti a controllo senza obbligo di modulo di accompagnamento per i quali è richiesta un'autorizzazione devono notificarli all'UFAM e all'autorità cantonale fornendo le seguenti indicazioni:

<sup>3</sup> La notifica va effettuata entro 30 giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre per i rifiuti speciali e gli altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento ed entro 30 giorni lavorativi dalla fine di ogni anno civile per gli altri

rifiuti soggetti a controllo senza obbligo di modulo di accompagnamento, mediante la registrazione on line nella banca dati elettronica messa a disposizione dall'UFAM.

*Sezione 3 Trasporto di rifiuti con obbligo di modulo di accompagnamento*

*Art. 13 cpv. 1, frase introduttiva*

<sup>1</sup> I trasportatori possono trasportare rifiuti di cui conoscono o devono supporre la natura di rifiuti e che devono essere consegnati con moduli di accompagnamento soltanto se:

*Art. 15 cpv. 1*

<sup>1</sup> Chi esporta rifiuti necessita di un'autorizzazione dell'UFAM.

*Art. 22 cpv. 1*

<sup>1</sup> I rifiuti possono essere importati soltanto previo consenso dell'UFAM.

*Art. 28*

*Abrogato*

*Art. 29 cpv.1<sup>bis</sup>*

<sup>1bis</sup> Non è necessaria nessuna notifica per il transito:

- a. di rifiuti destinati al riciclaggio secondo la lista verde dei rifiuti della decisione del Consiglio dell'OCSE o secondo l'allegato IX della Convenzione di Basilea;
- b. di campioni di rifiuti che vengono fatti transitare per verificare le possibilità tecniche di smaltimento; è consentita soltanto il transito della quantità di campioni necessaria e i singoli campioni non possono superare 25 kg.

*Art. 30*

*Abrogato*

*Sezione 5 Moduli di notifica e di accompagnamento, etichettatura*

*Art. 31 cpv. 1 frase introduttiva, 2 (concerne soltanto il testo tedesco), 3, 4, 4<sup>bis</sup>, 5, 7 e 8*

<sup>1</sup> Per l'esportazione, l'importazione e il transito di rifiuti, fatto salvo il capoverso 7, vanno utilizzati i relativi moduli di notifica e di accompagnamento internazionali previsti dai seguenti atti:

<sup>3</sup> Chi esporta rifiuti deve:

- a. almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio del trasporto, compilare il modulo di accompagnamento con le indicazioni richieste nella banca dati dell'UFAM;
- b. provvedere affinché al passaggio della dogana i rifiuti siano dichiarati come tali all'amministrazione doganale e che siano portati con sé il modulo di accompagnamento stampato e firmato e una copia dell'autorizzazione all'esportazione;
- c. conservare per almeno cinque anni il modulo di accompagnamento rispedito dall'impresa di smaltimento con sede all'estero, compresa la dichiarazione attestante lo smaltimento.

<sup>4</sup> Chi importa rifiuti deve provvedere affinché:

- a. al passaggio della dogana i rifiuti siano dichiarati come tali all'amministrazione doganale;
- b. siano portati con sé il modulo di accompagnamento firmato e una copia del consenso dell'UFAM.

<sup>4bis</sup> Chi fa transitare rifiuti deve dichiararli come tali nei documenti doganali di transito e portare con sé il modulo di accompagnamento firmato.

<sup>5</sup> Chi riceve rifiuti importati ai fini dello smaltimento deve:

- a. confermare nel modulo di accompagnamento all'esportatore, alle autorità competenti dello Stato esportatore e degli Stati di transito nonché all'UFAM, entro tre giorni lavorativi dal conferimento, la ricezione dei rifiuti;
- b. confermare nel modulo di accompagnamento all'esportatore, alle autorità competenti dello Stato esportatore e degli Stati di transito nonché all'UFAM entro 30 giorni dalla fine dello smaltimento, e comunque al più tardi entro un anno dal conferimento dei rifiuti, che lo smaltimento dei rifiuti è avvenuto in modo rispettoso dell'ambiente;
- c. inserire le indicazioni di cui alle lettere a e b nella banca dati dell'UFAM e, per quanto possibile e ammissibile, trasmetterle per via elettronica alle autorità competenti dello Stato esportatore e degli Stati di transito e all'esportatore;
- d. conservare il modulo di accompagnamento, compresa la dichiarazione attestante lo smaltimento, per almeno cinque anni.

<sup>7</sup> I moduli di accompagnamento non sono necessari per:

- a. l'esportazione di rifiuti secondo l'articolo 15 capoverso 2 senza autorizzazione;
- b. l'importazione di rifiuti secondo l'articolo 22 capoverso 2 senza consenso;
- c. il transito di rifiuti secondo l'articolo 29 capoverso 1<sup>bis</sup> senza notifica.
  - a. <sup>8</sup> Deve portare con sé il modulo debitamente compilato di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 1013/2006 chi esporta, importa o fa transitare campioni di rifiuti secondo il capoverso 7 od oltre 20 kg di rifiuti.

*Art. 40 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> I Cantoni inseriscono nella banca dati dell'UFAM, con il rispettivo numero d'esercizio, le aziende fornitrici di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento, nonché le imprese che smaltiscono rifiuti che necessitano di un'autorizzazione secondo l'articolo 8.

<sup>3</sup> Forniscono sostegno all'amministrazione doganale nell'ambito del prelievo e dell'analisi di campioni di rifiuti.

*Art. 41 cpv. 1,2 und 3*

<sup>1</sup> L'UFAM gestisce una banca dati per i dati che secondo la presente ordinanza sul traffico di rifiuti devono essere rilevati per via elettronica.

<sup>2</sup> *Abrogato*

<sup>3</sup> I Cantoni e l'amministrazione doganale hanno accesso ai dati che li riguardano.

*Art. 43 rubrica e cpv. 1, 2 frase introduttiva e 3 Compiti dell'amministrazione doganale*

<sup>1</sup> Al momento dell'esportazione, dell'importazione o del transito di rifiuti, l'amministrazione doganale esamina effettuando controlli a campione i moduli di accompagnamento e il modulo secondo l'articolo 31 capoverso 8.

<sup>1</sup> Si oppone:

<sup>3</sup> Se si oppone all'esportazione, all'importazione o al transito di rifiuti, l'amministrazione doganale informa l'UFAM. Questi decide in merito alla ripresa o al respingimento dei rifiuti.

II

Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione allegata.

III

Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione allegata:

- a. tutte le disposizioni, tranne gli articoli 28 e 31 capoversi 3-5, il 1° luglio 2016:
- b. gli articoli 28 e 31 capoversi 3-5, il 1° luglio 2017.

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann Schneider-Ammann

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

*Allegato I*  
(art. 6 cpv. 1, 11 cpv. 2, 13 cpv. 1 e 2)

### *Titolo dell'allegato*

## **Moduli di accompagnamento per il traffico di rifiuti in Svizzera**

### *N. 1.1, 1.2 lett. c n. 2 e 1.4*

- 1.1 Per il traffico di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento che avviene esclusivamente in Svizzera devono essere utilizzati moduli di accompagnamento svizzeri.
- 1.2 Sui moduli di accompagnamento vanno riportate le seguenti indicazioni:
  - c. da parte dell'impresa di smaltimento, al momento della ricezione dei rifiuti:
    2. il codice del metodo di smaltimento utilizzato e la quantità dei rifiuti,
- 1.4 Le imprese di smaltimento devono rispedire all'azienda fornitrice un modulo di accompagnamento entro 25 giorni lavorativi dal conferimento dei rifiuti e conservare l'altro modulo di accompagnamento per almeno cinque anni.

### *N. 2.1 lett. b, frase introduttiva*

- 2.1 Si applicano le seguenti deroghe al numero 1:
  - b. per il trasporto di un'ingente quantità di rifiuti speciali e di altri rifiuti soggetti a controllo con obbligo di modulo di accompagnamento provenienti da un sito inquinato, di fanghi dei pozzetti stradali su incarico di un Comune o di oli esausti consegnati alla stessa impresa di smaltimento si applica quanto segue:

## **Contratto di smaltimento relativo al traffico transfrontaliero di rifiuti**

### *N. 1 lett. b*

Il contratto concluso tra l'esportatore con sede in Svizzera e l'impresa di smaltimento con sede all'estero deve riportare quanto segue:

- b. un attestato dell'impresa di smaltimento secondo cui in base al diritto del proprio Stato è autorizzata a ricevere i rifiuti ai fini dello smaltimento e che li smaltirà entro un anno in modo rispettoso dell'ambiente;

### *N. 2 lett. b*

Il contratto concluso tra l'impresa di smaltimento con sede in Svizzera e l'esportatore con sede all'estero deve riportare quanto segue:

- b. un attestato dell'impresa di smaltimento secondo cui è autorizzata a ricevere tali rifiuti ai fini dello smaltimento e li smaltirà entro un anno in modo rispettoso dell'ambiente;